

# STATUTO – REGOLAMENTO CIMEST

## *Coordinamento Intersindacale Medicina Specialistica del Territorio*

### TITOLO I - I PRINCIPI

#### Art. 1 - Denominazione e ambiti della rappresentanza

1. Il Coordinamento Intersindacale Medicina Specialistica del Territorio, in forma abbreviata “*CIMEST*”, è l'espressione unitaria delle Imprese che a livello regionale, nazionale e della Comunità Europea operano nella rete degli Specialisti autorizzati e/o accreditati del Servizio Sanitario Regionale, organizzate nelle associazioni che lo costituiscono.
2. Il CIMEST è una organizzazione di categoria e sindacale che non ha fini di lucro né vincoli con partiti o movimenti politici. Ha sede presso l'indirizzo indicato dal Presidente eletto e durata illimitata.
3. Il presente Statuto prevede inoltre la regolamentazione della vita associativa del CIMEST precisandone tutti gli obblighi e doveri.

#### Art. 2 - Le componenti del Sistema organizzativo di rappresentanza

1. Il CIMEST, unitamente alle Associazioni territoriali, costituisce, ai vari livelli, il Sistema organizzativo di rappresentanza e tutela delle imprese che operano nella rete della specialistica del territorio. Il CIMEST persegue l'obiettivo del completo inquadramento delle imprese nelle diverse componenti del Sistema: ciò quale requisito per la coesione di quest'ultimo e quale condizione per assicurare una piena equità nei vincoli associativi delle imprese.
2. Ogni impresa che entra a far parte del Sistema organizzativo di CIMEST è titolare di un rapporto associativo, in virtù del quale ha diritto a partecipare alla vita associativa per il tramite delle organizzazioni di cui all'articolo 5 ed ha l'obbligo di rispettare il presente statuto e gli statuti delle altre componenti del sistema, anche in ordine alla contribuzione.
3. Le Associazioni territoriali rappresentano le imprese e possono avere giurisdizione subregionale, in una o più province.
4. Possono aderire al Coordinamento gli enti, istituti e organismi, pubblici o privati, anche di natura consortile e/o cooperativa, che condividono e perseguono finalità valori e principi in armonia con quelli del Coordinamento stesso. Il rapporto di adesione è regolato sulla base di accordi deliberati dal Consiglio Direttivo del CIMEST.
5. Il CIMEST adotta un codice etico che ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema organizzativo di rappresentanza federale e delle imprese alle stesse aderenti. Il codice etico sarà proposto ed approvato a maggioranza qualificata pari almeno al 75% dei componenti dal primo Consiglio Direttivo ratificato dall'Assemblea.

#### -Art. 3 – Scopi

1. Il CIMEST ha per scopi:
  - a la tutela e la rappresentanza degli interessi sociali ed economici delle imprese in essa organizzate nei confronti delle istituzioni pubbliche e private nonché delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali nazionali, comunitarie ed internazionali;
  - b la valorizzazione degli interessi economici e sociali degli imprenditori ed il riconoscimento del ruolo sociale degli stessi;
  - c Rappresentare a livello regionale/nazionale/comunitario le Associazioni aderenti ed operare a pieno titolo sul territorio regionale/nazionale/comunitario anche mediante la contrattazione/intese per la fornitura di prestazioni sanitarie e per la programmazione sanitaria relativamente al settore privato, accreditato e autorizzativo;
  - d Affermare la piena dignità dell'apparato sanitario privato quale strumento del diritto fondamentale alla salute del cittadino in un rapporto di pari dignità professionale e imprenditoriale con l'apparato sanitario pubblico;
  - e Promuovere e favorire unitariamente ogni utile iniziativa, culturale, sindacale e di opinione delle istituzioni sanitarie private, affinché possano operare a pieno titolo sul territorio regionale/nazionale, anche al fine di

realizzare compiutamente il dettato costituzionale che prevede la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività e la garanzia di cure gratuite agli indigenti;

- f Tutelare gli interessi imprenditoriali, professionali, economici degli associati e delle Associazioni, anche eventualmente mediante la costituzione di società di servizi;
- g Assicurare e favorire il pieno rispetto delle norme che regolano l'esercizio delle professioni protette, sia sotto il profilo della tutela dei professionisti che operano nell'ambito delle Istituzioni ambulatoriali private o nei loro Studi professionali, che sotto il profilo delle garanzie agli utenti;
- h Ottenere il riconoscimento, anche attraverso il ricorso alla consulenza di società di servizi, di aree, di funzioni e di interventi in cui sia affermato il ruolo, individuato dai dispositivi di legge che governano la Sanità Ambulatoriale Privata e degli Studi professionali, anche in veste di servizio pubblico, con destinazione di apposite risorse finanziarie da parte della Regione Siciliana;
- i Favorire la piena consapevolezza della dignità e del ruolo della sanità ambulatoriale privata e degli studi professionali mediante una Commissione Tecnico scientifica Regionale/Nazionale/Comunitaria, curando l'aggiornamento culturale e scientifico del personale delle strutture associate, anche riguardo disposizioni innovative e di legge e che assicuri un costante rapporto di collaborazione con le Università, e con le Società scientifiche;
- j Favorire, rappresentare e coordinare, in sede regionale/nazionale/comunitaria:
  - rapporti con le Associazioni Regionali e Nazionali nel pieno rispetto delle loro autonomie;
  - rapporti con le sedi istituzionali (Presidenza della Repubblica, Ministeri, Forze politiche-partitiche, Conferenze Stato-Regioni, Aziende Sanitarie, Università, Ordini Nazionali Professionali, Agenzia Sanitaria Nazionale, Istituzioni varie, ecc...);
  - rapporti con Assicurazioni, Enti, Mutue, Fondi, Casse che gestiscono l'assistenza integrativa;
  - l'individuazione e mantenimento di consulenze fisse ed estemporanee (legale, economica, statistica, commerciale, ricerche di mercato, rapporti con la stampa ecc...) di particolare livello;
  - promozioni di integrazioni operative e funzionali, al fine di favorire lo sviluppo qualitativo delle strutture, e dell'offerta delle prestazioni specialistiche;
  - partecipazione e sperimentazioni assistenziali;
- k Provvedere alla nomina e alla designazione di propri rappresentanti in tutti gli Enti, Organismi, Consigli, che prevedano, richiedano e ammettano tale rappresentanza;
- l Stipulare accordi e convenzioni a livello nazionale e comunitario con Enti pubblici e privati, Banche, Mutue private e integrative, Assicurazioni, nonché contratti nazionali di lavoro per il personale dipendente con particolare riferimento all'istituto della cassa integrazione;
- m Partecipare e/o costituire Fondazioni e Onlus, od ogni altra forma organizzativa riconosciuta ed ammessa dal codice civile;
- n Esercitare tutte le altre funzioni che competono al Coordinamento a norma di legge.

I citati scopi sono rappresentati e sostenuti dal Coordinamento in spirito unitario che è fondamento di tutte le attività associative.

Art. 4 – Affiliazione/Adesione con altri Sindacati nelle varie forme costituite (Associazioni, Confederazioni, Coordinamenti, ecc.).

Il CIMEST con delibera adottata a maggioranza assoluta dei propri associati può accettare che altri Sindacati (in qualsiasi forma costituiti) che ne condividano il programma possano aderire al Coordinamento, sia a livello regionale sia a livello nazionale, mantenendo ciascuno la propria autonomia nel rispetto dei propri statuti e dei propri regolamenti. Con la stessa maggioranza Il CIMEST può a sua volta chiedere di aderire e/o confederarsi ad altri sindacati sia a livello regionale sia nazionale.

## TITOLO II - IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

Art. 5 - Soci - Requisiti di appartenenza

1. I Soci sono di tre categorie:

- a. **Soci Ordinari:** Sono le Associazioni regionali e/o nazionali che tutelano gli interessi delle persone fisiche e/o giuridiche autorizzate a gestire Istituzioni sanitarie private e/o Studi professionali ancorché riuniti in Associazioni di impresa, Società consortili, Cooperative, anche no profit che erogano prestazioni poliambulatoriali, di laboratorio di Analisi Cliniche, di Genetica, di Biochimica, di Diagnostica Strumentale, di Diagnostica per Immagini e Terapia radiante ambulatoriale, di Medicina Nucleare in vivo e in vitro, Medicina Fisica e Riabilitazione, di Chiroterapia, Medicina del Lavoro, di branche a visita (cardiologia,

oculistica, dermatologia, pneumologia ecc. ecc.), Medicina Odontoiatrica, Emodialisi, Day Hospital, Centri di Chirurgia Ambulatoriale Day surgery, Centri di Fecondazione assistita, visite specialistiche e comunque tutte le attività previste dall'assistenza ambulatoriale e domiciliare soggette ad autorizzazione hanno titolo per aderire al CIMEST in qualità di soci ordinari. A tal fine devono allegare alla domanda di ammissione copia del proprio statuto e degli eventuali regolamenti.

- b. **Soci aderenti:** sono soci aderenti tutta la forza lavoro che collabora sotto forma di qualsiasi rapporto (dipendenza, collaborazione, ecc) con gli ambulatori e le strutture sanitarie aderenti alle Associazioni di cui al punto precedente. Essi si dichiarano disponibili a partecipare alle iniziative della CIMEST e non sono tenuti al versamento della quota associativa, non hanno diritto al voto né sono eleggibili all'interno dell'organo direttivo o di controllo del CIMEST.
- c. **Soci Sostenitori:** sono Soci sostenitori le persone e le Entità giuridiche che contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante il versamento di una quota di iscrizione differenziata finalizzata a sostenere le iniziative associative;
- d. **Soci onorari:** su proposta all'unanimità dell'Assemblea del CIMEST possono essere nominati dei Soci Onorari tra quei cittadini che abbiano portato lustro all'ambulatorietà privata per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, imprenditoriale. Essi possono partecipare alle iniziative dell'Associazione ed esprimere pareri, ma non hanno diritto di voto, né sono eleggibili.

Il socio è obbligato a consultare giornalmente il Sito del CIMEST, unico sistema ufficiale di informazione, comunicazione e convocazione di qualsiasi natura. Il Socio è obbligato a comunicare tempestivamente alla propria sede con qualsiasi mezzo che ne possa attestare il ricevimento, i propri dati comprensivi di indirizzo, telefono, cellulare, e-mail societaria e certificata. La mancata o parziale comunicazione od il cambio non comunicato anche di uno solo di questi dati solleva CIMEST da qualsiasi responsabilità derivante da tali inadempienze con particolare riguardo alle mancate comunicazioni e convocazioni previste dallo Statuto e dal Regolamento.

- 2. La domanda di adesione di socio ordinario non può essere presa in considerazione se lo statuto del richiedente non sia conforme ai principi del presente Statuto.
- 3. Le associazioni costituite fra imprese localizzate nel territorio di competenza di una Associazione territoriale aderente al CIMEST, potranno essere ammesse in qualità di socie solo previo assenso dell'Associazione già aderente.
- 4. L'ammissione dei soci è di competenza della Giunta Esecutiva. Contro le eventuali deliberazioni di rigetto è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ufficiale. Il Consiglio Direttivo è tenuto a prendere in esame il ricorso nella prima riunione successiva all'inoltro; la decisione del Consiglio Direttivo è definitiva.
- 5. L'adesione al Coordinamento ha carattere permanente e decorre dalla data di accoglimento della domanda; la eventuale disdetta, deliberata in sede assembleare, va comunicata al CIMEST a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec entro il 30 giugno e avrà effetto a partire dall'anno successivo.
- 6. L'adesione al CIMEST è volontaria. Essa comporta piena eguaglianza di diritti e doveri nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, fede religiosa, culture e formazione politica, nonché l'accettazione dei principi e delle norme del presente statuto e regolamento, in quanto assumono i valori delle libertà personali, civili, economiche, sociali e politiche della giustizia sociale quali presupposti fondanti e fini irrinunciabili di una società democratica. L'adesione al CIMEST è incompatibile con l'appartenenza ad altre associazioni in contrasto o con obiettivi diversi dal CIMEST.

#### Art. 6 - Stato di socio - Obblighi

- 1. I soci del CIMEST sono tenuti a far osservare alle imprese associate l'obbligatorietà del completo inquadramento nelle componenti territoriali e/o nazionali del Coordinamento.
- 2. L'adesione al CIMEST comporta altresì l'obbligo:
  - a. di accettare e di osservare il presente Statuto ed il Regolamento, e di attenersi alle deliberazioni e alle direttive adottate dagli Organi del CIMEST ;
  - b. di consultarsi e prestarsi mutua collaborazione nello studio e nella trattazione dei problemi di comune interesse;
  - c. di consultare il Coordinamento e uniformarsi alle sue direttive prima di adottare deliberazioni su argomenti che involgano questioni di principio e possano comunque pregiudicare gli interessi generali delle imprese rappresentate;
  - d. di comunicare al Coordinamento le modifiche apportate ai propri statuti e regolamenti, che, comunque, non potranno essere in contrasto con il presente Statuto;
  - e. di fornire i dati delle aziende associate e tutti gli elementi richiesti dal presente Statuto e di comunicare alla Federazione, almeno una volta all'anno le variazioni verificatesi;
  - f. di non aderire ad altri organismi sindacali aventi finalità analoghe o incompatibili con quelle perseguite dal

CIMEST. La Giunta Esecutiva è competente a deliberare per i casi di incompatibilità o di analogia dei fini e per autorizzare eventuali deroghe;

- g. di assumere nella propria denominazione anche la sigla " CIMEST".

#### Art. 7 - Assetto contributivo del CIMEST

1. Gli associati contribuiscono all'attività del Coordinamento mediante il versamento di un contributo paritario annuale deliberato dal Consiglio Direttivo
2. Le associazioni aderenti al CIMEST sono tenuti a far osservare alle imprese loro associate l'obbligo di cui al precedente comma.
3. Le Associazioni aderenti riscuotono e trasmettono al CIMEST il contributo annuo diretto posto a loro carico e versato da tutte le imprese loro associate per il finanziamento del Coordinamento.
4. Il contributo di cui al comma precedente è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo
5. L'esercizio dei diritti sociali è condizionato al pagamento dei contributi associativi entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
6. Le quote ed i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

#### Art. 8 - Cessazione del rapporto associativo

1. L'Associato potrà essere dichiarato decaduto, su delibera del Consiglio Direttivo, per uno dei seguenti motivi:
  - Non in regola con il versamento della quota sociale dell'anno precedente;
  - Sopravvenuta incompatibilità;
  - Indegnità o attività in contrasto con i deliberati assembleari e con gli scopi e finalità del CIMEST.
2. Avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Consiglio Direttivo, che lo esamina e decide in via definitiva nella sua prima riunione.

### TITOLO III - ORGANI DEL COORDINAMENTO

#### Art. 9 - Organi del Coordinamento:

- a. l'Assemblea Generale;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Proviviri.

Tutte le convocazioni degli Organi del Coordinamento devono indicare oltre la data prevista per l'adunanza, la sede, l'ora e l'O.d.G.; Esse sono convocate esclusivamente con comunicato da pubblicare sul Sito del CIMEST e/o con PEC ed è facoltativo inviare una e-mail o SMS. È prevista la convocazione e la deliberazione in video conferenza, annotandone il deliberato nel libro verbali.

#### Art. 10 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutte le componenti del sistema organizzativo. Ciascuna di esse ha diritto ad un voto.
2. L'esercizio del diritto di voto è subordinato all'integrale pagamento dei contributi addebitati. Al socio ammesso nel corso dell'esercizio in cui si svolge l'Assemblea è attribuito un voto.
3. Al fine di consentire la più ampia rappresentanza degli interessi locali in Assemblea, è ammesso il voto per delega. La designazione dei delegati deve essere comunicata per iscritto al Coordinamento almeno 24 ore prima della data della riunione assembleare.
4. In caso di impossibilità ad intervenire all'Assemblea, sopravvenuta alla comunicazione della designazione, è consentita la delega dei propri voti ad altro delegato. Ciascun delegato non può essere portatore di più di due deleghe oltre la propria.

#### Art. 11 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria:
  - a) determina gli indirizzi di carattere generale dell'azione del Coordinamento, vincolati per gli Associati;
  - b) delibera in merito alla relazione sulla attività svolta dal Coordinamento;
  - c) delibera sul bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e ratifica gli eventuali assestamenti;
  - d) delibera sul bilancio preventivo per l'anno successivo, sulla proposta del Consiglio Direttivo relativa ai

contributi associativi, anche integrativi, al contributo minimo e ad interventi straordinari deliberati per finalità perequative del sistema associativo;

- e) Ratifica i nominativi dei componenti del Consiglio Direttivo che è formato di diritto dal legale rappresentante di ogni Associazione aderente al CIMEST. Il Consiglio Direttivo subito dopo la ratifica si riunirà per eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Collegio dei Proviviri
- f) delibera sulle mozioni, interpellanze o interrogazioni che vengano iscritte nell'ordine del giorno, e su ogni altro argomento inserito nell'ordine del giorno;

### 3. L'Assemblea straordinaria:

- a) approva le modifiche statutarie;
- b) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno;
- c) delibera sullo scioglimento del Coordinamento e sulla devoluzione del patrimonio della stessa ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### Art. 12 - Assemblea ordinaria e straordinaria - Convocazioni - Deliberazioni

- 1. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, normalmente entro il mese di maggio. Il Presidente convoca inoltre l'Assemblea ordinaria quando il Consiglio Direttivo o tanti soci che rappresentino almeno il 33% dei voti complessivi ne facciano richiesta motivata contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della domanda.
- 2. L'Assemblea in seduta straordinaria è convocata quando il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando il Consiglio Direttivo o tanti soci che rappresentino almeno il 33% dei voti complessivi ne facciano richiesta motivata contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della domanda.
- 3. In caso di inerzia del Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria il Vice Presidente ed in sua mancanza il consigliere più anziano.
- 4. La convocazione avviene con pubblicazione sul sito istituzionale almeno 7 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere anticipata sino a 3 giorni prima della data della riunione.
- 5. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

### Art. 13 - Validità dell'Assemblea - Deliberazioni

- 1. L'Assemblea è validamente costituita:
  - a) in prima convocazione, quando siano presenti tanti membri che rappresentino la metà più uno dei voti rappresentati;
  - b) in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno trascorse due ore dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei voti rappresentati.
- ~~2.~~ Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se assunte con il consenso del 60% dei voti presenti nella singola sessione.
- 3. L'Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, due scrutatori ed il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa.
- 4. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida un metodo diverso e fatti salvi i casi diversamente regolati dal presente Statuto.
- 5. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno il 70% dei voti complessivi spettanti ai soci. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati in Assemblea.
- 6. Per lo scioglimento della CIMEST è necessario il voto favorevole del 75% dei voti spettanti alla totalità dei soci.

### Art. 14 - Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.
- 2. Esso è costituito dal legale rappresentante di ogni Associazione aderente al CIMEST e subito dopo la loro ratifica eleggerà il Presidente, il Vice Presidente ed il Collegio dei Proviviri
- 3. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
- 4. Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
  - 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - 2) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;

- 3) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
  - 4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
  - 5) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
  - 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
5. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età. Dura in carica 3 anni.
  6. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno dal 33% dei consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
  7. Le convocazioni devono essere effettuate almeno 5 giorni prima dalla data della riunione con comunicato da pubblicare sul Sito del CIMEST e/o con PEC ed è facoltativo inviare una e-mail o SMS. E prevista la convocazione e la deliberazione in video conferenza, annotandone il deliberato nel libro verbali. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato con un preavviso di 2 giorni. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
  8. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e possibilmente da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
  9. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.
  10. Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

#### Art. 15 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo. Il Presidente assume anche la carica di tesoriere ed è autorizzato ad aprire apposito conto corrente presso un Istituto bancario di sua fiducia, rendicontando al Consiglio Direttivo tutte le spese e gli incassi.
2. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età o ad un suo delegato.
3. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

#### Art. 16 - Il Collegio Dei Proviviri

1. Il Collegio dei proviviri è composto da 3 membri nominati dal Consiglio Direttivo scelti a maggioranza fra i soci stessi delle Associazioni aderenti al CIMEST. I membri del Collegio durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
2. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.
3. Il Collegio dei Proviviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione, e fra Associazione ed i soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti.
4. La carica di membro del Collegio dei proviviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

#### ART. 21 - Gratuita' degli Incarichi

1. Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

#### TITOLO IV - PATRIMONIO

##### Art. 22 - Patrimonio

1. Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso il Coordinamento trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

2. da beni mobili o immobili pervenuti al CIMEST a qualsiasi titolo;
3. dai contributi dei propri soci;
4. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
5. (specificare altro, per es. entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi).
6. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari.
7. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
8. L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Art. 23 - Esercizio Sociale

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea (vedi art. 20 c.c.).
3. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione i 7 giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

#### Art. 25 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e devono essere comunicati ai Soci almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Generale.

### TITOLO V - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

#### Art. 38 - Principi generali

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni degli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché le leggi speciali sulle Associazioni Sindacali e, in mancanza, i principi generali di diritto che regolano la materia.
2. A tutti gli effetti statutari le Associazioni delle province autonome di Trento e Bolzano sono equiparate alle Unioni Regionali.

#### Art. 39 - Coordinamento con le norme costituzionali

1. Con riferimento all'art. 39 della Costituzione, il Presidente della Federazione, è, senza limiti di tempo, autorizzato a provvedere alla eventuale registrazione della Federazione, espletando le relative pratiche.
2. Il Presidente è altresì autorizzato, previa approvazione della Giunta Esecutiva, ad apportare al presente Statuto tutte le modifiche che fossero richieste per detta registrazione e per il perfezionamento della pratica.